

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova
Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova
Internet: www.carige.it - email: carige@carige.it - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: carigehelpdesk@carige.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

FINANZIAMENTI IMPORT EXPORT

CARATTERISTICHE

Operazioni mediante le quali la banca anticipa al cliente, in genere un'impresa, il ricavo di un credito commerciale vantato verso un soggetto residente all'estero (finanziamento export) oppure gli anticipa i fondi necessari per regolare a favore di soggetto residente all'estero il pagamento di forniture o servizi (finanziamento import).

Le suddette operazioni sono correlate alle sole operazioni commerciali di importazione/esportazione di beni e/o servizi, e sono soggette ad una scadenza massima.

Nel caso di finanziamento export, la banca accredita al conto corrente del cliente il netto ricavo del finanziamento, contro accensione a suo debito di un conto finanziamenti, che verrà di norma estinto al momento del ricevimento, presso la banca, del relativo incasso dall'estero.

Nel caso di finanziamento import, l'estinzione verrà effettuata con l'addebito al conto corrente del cliente.

RISCHI

Nelle operazioni di finanziamento in valuta che venga estinto utilizzando una valuta diversa da quella del finanziamento stesso, resta a carico del cliente il 'rischio di cambio'.

Nell'operazione di finanziamento export l'onere di insolvenza del debitore estero resta, ovviamente, a carico del cliente in quanto non si realizza una cessione del credito alla banca, ma una semplice anticipazione sullo stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese istruttoria: cfr. foglio AC1

Spese accensione finanziamento export: Euro 10,00.

Spese accensione finanziamento import: quelle previste per la effettuazione di bonifico sull'estero (cfr. IP4)

Spese proroga finanziamenti: Euro 10,00

Spese estinzione finanziamenti: Euro 10,00

Trasformazione della divisa di finanziamento: spese Euro 10,00 + commissione di intervento

Commissione di intervento: 0,15% con minimo di Euro 2,58

Cambio applicato alle operazioni: Il cambio di vendita divisa alla clientela in caso di estinzione ed il cambio di acquisto divisa dalla clientela in caso di accensione corrispondono alla media denaro/lettera rilevata sul mercato dei cambi attraverso primario info provider, nel momento di esecuzione della transazione diminuita in caso di estinzione e aumentata in caso di accensione di uno scarto max dell' 1,50%, variabile a seconda della divisa negoziata.

Tasso nominale annuo operazioni in Euro: euribor di pari periodo del giorno lavorativo antecedente la stipula maggiorata di uno spread massimo del 5,50%.

TEG (Tasso effettivo globale): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria, spese di accensione, comm. intervento) e comunque mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi di importo sino a 5.000 euro (13,0625%), da 5.001 euro a 100.000 euro (12,5000%) e oltre 100.000 euro (10,0500 %).

Tasso operazioni in valuta: tasso di mercato (ovvero il costo che la Banca deve sostenere per l'approvvigionamento della valuta) per il periodo, individuato tramite la consultazione sul circuito Reuters della pagina della divisa corrispondente (sul circuito MID Mercato dei depositi, per euro e dollari USA) + spread da definire all'atto della concessione del finanziamento (massimo 5,50% per divise estere)

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n.

108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

Calcolo degli interessi: anno civile (operazioni in Euro e GBP); anno commerciale (operazioni in altre divise)

Tasso per operazioni in valuta che superano la durata massima prevista in sede di concessione: maggiorazione dello spread del 2%

Estinzione anticipata (operazioni in Euro): in funzione dei tassi di mercato vigenti al momento dell'estinzione anticipata con applicazione di penale pari alla differenza tra il tasso del finanziamento ed il tasso minimo concedibile maggiorata dello 0,50% per i giorni che vanno dall'estinzione alla scadenza naturale del finanziamento.

Estinzione anticipata (operazioni in valuta): in funzione dei tassi di mercato vigenti al momento dell'estinzione anticipata con applicazione di penale pari alla differenza tra il tasso del finanziamento e quello del reimpiego diminuito dello 0,50% per i giorni che intercorrono tra estinzione anticipata e scadenza originaria.

Decorrenza degli interessi: giorno dell'operazione

Condizioni specifiche per i finanziamenti import

- durata massima del finanziamento: sei mesi;
- pagamento degli interessi posticipato alla fine di ogni periodo di interessi;
- possibilità di rimborso anticipato totale o parziale con applicazione, se del caso, di commissione in funzione dei tassi di mercato vigenti al momento dell'operazione.

Condizioni specifiche per i finanziamenti export

- operazione sottostante da comprovarsi con idonea documentazione (copia fattura, documenti di spedizione, ecc.);
- durata massima di ogni operazione correlata all'epoca dell'introito desumibile dalla documentazione, ma non superiore a 18 mesi;
- pagamento degli interessi posticipato alla fine di ogni periodo di finanziamento;
- possibilità di rimborso anticipato totale o parziale con applicazione, se del caso, di commissione in funzione dei tassi di mercato vigenti al momento dell'operazione.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

CLAUSOLE RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

(i) Credito subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine di assegni, vaglia, effetti, ecc.
Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del Contratto di Conto corrente ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Nel caso di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 32 del Contratto di Conto corrente, l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso; il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare, ma anche a trattenere gli importi che essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno.

(ii) Fido utilizzabile per lo sconto di effetti e/o per l'accredito salvo buon fine di ricevute commerciali.

La Banca ha il diritto di sospendere temporaneamente, ridurre o revocare detto fido, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di alcuna preventiva disdetta o comunicazione, nonché con diritto di recesso da ogni operazione già effettuata di sconto e/o accredito salvo buon fine.

In tali ipotesi, la Banca è autorizzata ad addebitare al cliente le somme corrispondenti agli effetti, tratte e/o ricevute bancarie ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento del proprio eventuale recesso e della conseguente richiesta di rimborso. Il cliente si impegna a sua volta a soddisfare ogni richiesta della Banca in dipendenza dell'affidamento, anche in ordine a commissioni, accessori e spese, a prima richiesta e senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del cliente verso i debitori.

PORTABILITÀ - SURROGAZIONE (ART. 120 QUATER TUB, GIÀ ART. 8 LEGGE N. 40/2007) – SOLO PER FINANZIAMENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE O MICRO-IMPRESSE (ART. 120 QUATER COMMA 9 LETTERA A-BIS DEL TUB, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2011)

Possibilità per il debitore di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente.**

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Assistenza Clienti – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

AF7

3/3

SM n. 13/2012

Condizioni valide all'1/04/2012

- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Rischio di cambio: riguarda i finanziamenti che vengono estinti utilizzando una valuta comunque diversa da quella in cui è espresso il finanziamento, ed indica l'alea ossia l'incertezza del prezzo del ripiano. Il rischio di cambio può portare a perdite a carico del cliente, quando il prezzo(cambio) di acquisto della divisa al momento dell'estinzione è superiore al cambio al quale il finanziamento è stato erogato.

Per ovviare a tale rischio, si può fissare anticipatamente (all'accensione del finanziamento o successivamente) quello che sarà il prezzo di acquisto della valuta all'epoca dell'estinzione con apposito contratto in cambi.

TAEG/ISC: Tasso annuo effettivo globale – è denominato tasso annuo effettivo globale il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica

Si rimanda, per le nozioni non richiamate nella presente sezione ai fogli informativi relativi ai conti correnti.